



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"
Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB) Tel. 039 490661
e-mail: mbic82600c@istruzione.it mbic82600c@pec.istruzione.it

Publicato sul sito internet dell'Istituto scolastico
nella sezione albo on line

Prot. n 3169/A7h
Biassono, 20/12/2019

OGGETTO: Determina per l'indizione di ricognizione di mercato, finalizzata all'Affidamento Diretto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, per il conferimento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto per il periodo dal 20/01/2020 al 20/01/2025.

Importo contrattuale stimato pari a € 1.800,00 (milleottocento/00)

QUESTA AMMINISTRAZIONE:

- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- Vista** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Visto** Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- Tenuto Conto** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- Visto** il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 54 del 12/12/2019;
- Vista** la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- Vista** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019;
- Visto** in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- Visto** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;

- Visto** in particolare, l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che *«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;*
- Visto** le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, *«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;*
- Visto** l'art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che *«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;*
- Visto** l'art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Considerato** che alla luce dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»*, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- Considerato** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
- Tenuto conto** che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- Visto** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- Tenuto conto** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- Posto** l'interesse pubblico dell'Istituto Scolastico di affidare ad un Intermediario Assicurativo (Broker) la gestione dei contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;
- Preso atto** che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA, e nello specifico degli Istituti Scolastici giovare della collaborazione di un Intermediario Assicurativo (Broker) coi requisiti disciplinati dall'articolo 109, comma 2, lettera (b), del D. Lgs. 07 settembre 2005, n. 209, laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell'Istituto;

- Atteso** che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso e che, per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul mercato;
- Deciso** quindi di valorizzare in modo prioritario l'esperienza dell'Intermediario Assicurativo (Broker) nel settore scolastico, alla luce delle esperienze maturate in ambito pubblico anche da altre amministrazioni assimilabili e/o impegnate in settori analoghi;
- Considerato** il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce dell'Attività Istruttoria operata;
- Vista** La Delibera n°. 55 del Consiglio di Istituto del 12/12/2019 ad effettuare ricognizione di mercato finalizzata all'Affidamento Diretto per la stipula di un contratto di brokeraggio di durata pluriennale;
- Considerato** di prevedere una durata contrattuale dell'incarico di brokeraggio pari a 60 (sessanta) mesi;
- Considerato** che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale;
- Vista** la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), nella parte in cui dispone che: *«[omissis] l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione»;*
- Vista** la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: *«[omissis] sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negozia/i (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto»;*
- Considerato** che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per l'Istituto Scolastico, è un onere indiretto e che le commissioni/provvigioni saranno erogate all'Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;
- Stimato** che l'ammontare della soglia di rilevanza, di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad € 10.000,00 (diecimila/00) e che il valore presunto dell'affidamento cui si riferisce la presente determinazione, non eccede tale soglia, la formula scelta da questa Amministrazione per l'esecuzione del servizio sarà quella dell'Affidamento Diretto;
- Considerato** che data la particolare struttura del mercato e la ridotta presenza di operatori specializzati, verranno valutate anche le offerte pervenute da parte dell'operatore economico uscente e degli operatori economici invitati nelle precedenti procedure;
- Preso atto** di voler procedere all'affidamento dell'incarico di brokeraggio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta valida e corrispondente alle necessità della scrivente Amministrazione;
- Considerato** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si applicherà il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»*,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che ne formano parte integrante, la ricognizione finalizzata all'Affidamento Diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con decorrenza, scadenza, durata e importo complessivo dell'appalto come indicato in oggetto;
2. Di procedere alla pubblicazione, per la durata di giorni 15 (quindici) a far data dal 20/12/2019, di Indagine di Mercato, sul sito dell'Istituto scolastico nella sezione albo on line

3. Di aggiudicare il contratto, attraverso la formula dell’Affidamento Diretto, all’Operatore Economico che questa Amministrazione, a suo insindacabile e motivato giudizio, avrà ritenuto più congruo alle necessità dell’Istituto in relazione all’offerta presentata secondo quanto disposto nel modello di Indagine di Mercato;
4. Di riservare all’Amministrazione scolastica la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conforme alla richiesta, riservandosi altresì la possibilità, qualora rilevasse nelle offerte pervenute, la non soddisfazione dei criteri richiesti, di non affidare l’incarico a nessuna tra le imprese prese in esame;
5. Di sottoscrivere, al termine della ricognizione, regolare contratto di intermediazione assicurativa con l’operatore economico risultato aggiudicatario;
6. Di nominare la Prof.ssa Mariagnese Trabattoni quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993